

l'office au sens de l'art. 17, mais d'un simple renvoi à une disposition légale ; c'est la loi elle-même qui fixe le délai et le créancier poursuivant a le droit de s'en tenir à son texte.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites
prononce :

Le recours est écarté.

12. *Sentenza del 15 gennaio 1901 nella causa Giacomazzi.*

Foro dell'esecuzione; domicilio, art. 46 legge E. e F. e art. 66 eod. ;
rappresentante legale, art. 47 l. c.

1. In una esecuzione intentata da Giacomazzi Giov., pel figlio Alberto, contro Franscioni Sereno fu Giuseppe, da Lodano (Cantone Ticino), con precetto esecutivo N° 261, il signor Tunzi Remigio Pietro, da Lodano, al quale il precetto esecutivo era stato intimato nella qualità di curatore del Franscioni, inoltrava ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza per ottenere l'annullazione del precetto esecutivo allegando che, giusta il disposto dell'art. 46 della legge Esec. e Fall, il debitore non poteva essere escusso nel Ticino, avendo il suo domicilio a Soledad (California), nè ricorrendo nessuna delle eccezioni stabilite dagli art. 47 e 50 della Legge federale. Il ricorrente aggiungeva di non essere rappresentante legale del Franscioni, ma semplice curatore d'assente, e che il Franscioni non aveva qualsiasi succursale o domicilio speciale in Svizzera.

L'Autorità cantonale inferiore di vigilanza respingeva il ricorso. L'Autorità superiore invece l'ammetteva, osservando:

L'Autorità inferiore aver respinto il ricorso sulla considerazione che non è provato che il debitore, benchè assente da lungo tempo dal proprio domicilio in Lodano, ne abbia acquistato un altro. Ma dopo la decisione, essere pervenuta al curatore una lettera dell'assente che indica appunto come suo domicilio Soledad, nella Contea di Monterey, California.

In tali condizioni doversi riconoscere che a sensi dell'art. 46 della Legge Esec. e Fall, l'esecuzione non può essere promossa in Svizzera, dacchè la legge citata regge completamente la materia dell'esecuzione contro gli assenti e non lascia luogo ad applicazione di leggi cantonali neppure a titolo suppletorio.

2. È contro questa decisione che il Giacomazzi ricorre al Tribunale federale. Esso allega :

In giugno del 1900, all'epoca in cui fu promossa l'esecuzione, il Tunzi era incontestabilmente curatore del Franscioni. Questi, prima di emigrare, aveva il suo domicilio a Lodano, e non risulta che abbia acquistato altrove un altro domicilio. All'ufficiale di Esec. era ignota la dimora del debitore e, se non vi fosse stato il curatore suddetto, avrebbe dovuto procedere nella forma degli assenti, notificando il precetto mediante pubblicazione, perchè il luogo di esecuzione non poteva essere che quello dell'ultimo domicilio conosciuto del debitore, in Lodano, ove dimora la sua famiglia colla quale ha comunione di beni, ed ove trovasi tuttora il suo domicilio politico. La pretesa lettera da Soledad non può essere presa in considerazione, prima perchè prodotta tardivamente solo in seconda istanza, poi perchè impugnata dal ricorrente, e perchè una semplice lettera privata, dato anche che sia autentica, non basta per stabilire un nuovo domicilio.

Il ricorrente domanda perciò l'annullazione della decisione dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza e la conferma del precetto esecutivo 11 giugno 1900.

3. Nella sua risposta, il curatore Tunzi contesta che il creditore non abbia conosciuto la dimora del Franscioni. Il domicilio a Soledad risulta non solo dalla lettera 1° settembre 1899, ma anche dall'obbligo stesso che diede origine all'esecuzione. Il creditore ignorava tanto meno il domicilio del Franscioni che anch'egli vive da più anni a Soledad. Quanto all'opponente, egli è un semplice curatore d'assente e non un rappresentante legale a sensi dell'art. 47. Per questi ed altri motivi il ricorso devesi respingere.

In diritto:

1. (Il ricorso alle autorità cantonali non è tardivo.)
2. Nel merito, qualunque sia l'importanza da attribuirsi alla lettera 1° settembre 1899, è fuori di dubbio che l'esecuzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale domicilio a mente dell'art. 46 della Legge Esec. e Fall., non può considerarsi che il domicilio regolato dal diritto federale, vale a dire la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un preteso domicilio fiscale o politico nel senso del diritto cantonale. Ora è certo, nè è contestato dal ricorrente, che il debitore ha lasciato da più anni Lodano e non vi mantiene qualsiasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua interessenza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esec. e Fall. non dà importanza all'ultimo domicilio del debitore che pel caso di apertura del fallimento, quando il debitore cerchi di sottrarsi colla fuga all'adempimento dei suoi doveri (art. 54). Pel foro dell'esecuzione vale invece il principio dell'art. 48, secondo il quale, quando un debitore non abbia, o abbia cessato di avere un domicilio stabile, debba procedersi al luogo della sua dimora. Anche l'art. 66 della legge cit. non modifica punto questo principio. Stabilendo che la notificazione del precetto esecutivo abbia da avvenire mediante pubblicazione, quando non sia conosciuto il domicilio del debitore, l'articolo suddetto non si riferisce che ai casi regolati dagli art. 51 e 52, o al caso di un debitore lontano di cui non si conosca il suo vero domicilio; ma non ha per conseguenza di modificare le norme sancite al titolo II della legge e di creare un foro di esecuzione non previsto al titolo medesimo. Pei debitori il cui domicilio legale è all'estero, non rimane quindi al creditore che il ripiego dell'art. 271, colla conseguente applicazione del disposto dell'art. 52. Nel caso concreto non potendosi costruire un domicilio personale del Francioni a Lodano, l'esecuzione non potrebbe giustificarsi che dal punto di vista dell'art. 47, con altre parole, la validità del precetto esecutivo non potrebbe sostenersi che qualora il curatore nominato al Francioni possa considerarsi come un rappresentante legale a termini dell'articolo

suindicato. Ma tale non è il caso. Come quella del domicilio, la nozione del rappresentante legale deve essere definita a stregua del diritto federale, e non di quello cantonale. Ora fra i casi di tutela previsti dalla legge federale 22 giugno 1881, non figura il titolo di assenza pel quale Benigno Tunzi è stato nominato curatore. Secondo la giurisprudenza federale l'assente conserva la piena disposizione dei suoi beni; la nomina di un curatore non modifica in chechiesia la sua capacità civile e col suo ritorno, o colla designazione da parte sua di un mandatario, la curatela cessa di pieno diritto (ved. i vol. XV, 130, e XVIII, 38). Il curatore d'assente non riveste dunque i caratteri di un rappresentante legale a termini dell'art. 47 e quantunque abbia per compito di gerire gli interessi dell'assente, pure le esecuzioni contro l'assente non possono essere promosse al domicilio del curatore.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

13. *Sentenza del 15 gennaio 1901 nella causa Antognini.*

Graduatoria allestita nelle esecuzioni in via di pignoramento. Art. 146 e s. L. E. e F. Competenza delle Autorità giudiziarie e delle Autorità di sorveglianza.

1. In una esecuzione promossa dal signor Gianetti Sebastiano contro Vincenzo Morandi, in Sant'Antonio (Cantone Ticino), per il pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un credito di fr. 580 del debitore verso certa Marianna Bellotti. A questo pignoramento parteciparono successivamente il signor Angelo Antognini per un credito di fr. 323 e la signora Bulletti Emilia per un credito di fr. 610, formando così il gruppo n° 146, nel quale furono poi pignorate in via di completazione anche altre ragioni creditorie del debitore.